

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di Reggio Calabria
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



Prot. n° 10832

Reg. Ord. n° 25

Li 04/05/2010

IL DIRIGENTE

Premesso che la Struttura Complessa Sanità Animale del ASP 5 Ufficio di Taurianova ha trasmesso la nota n° 911\SV del 29/04/2010, con la quale si chiede l'adozione di provvedimenti di Polizia Veterinaria nei confronti dell'ovile ubicato in località Ciambra, cod. az. 038RC011, di proprietà di Guerrisi Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 28/01/1989 e residente in Via Maggiorana;

Visto il rapporto di prova n° 56276 del 14/04/2010 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Calabria, con la quale il capo di bestiame contrassegnato con il codice 7708 è risultato positivo alla brucellosi ovi-caprina;

Considerato che risulta necessario procedere all'adozione di alcune urgenti misure di prevenzione;

Visti i disposti del R.P.V. n° 320/54 e successive modifiche e integrazioni al D.M. 02/07/92 n° 453;

Visto l'O.M. 14/11/2006 e la nota n° 806 del 09/01/2007 del Servizio di Medicina Veterinaria della Regione Calabria;

Visto il Testo Unico degli EE. LL. 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

Nei confronti dell'allevamento ubicato in C.da Ciambra, di proprietà del Sig. Guerrisi Giuseppe in premessa meglio generalizzato, le seguenti misure di prevenzione:

- Accurata indagine epidemiologica da parte del Veterinario Ufficiale, tendente ad accertare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;
- Censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione di ogni singolo capo mediante idonea marcatura, ove necessario, per tutti gli animali appartenenti alle specie recettive;
- Isolamento e sequestro degli animali infetti, sino ad avvenuta macellazione e sequestro fiduciario degli animali recettivi presenti nel focolaio d'infezione;
- Immediata marcatura dei capi infetti da parte del Veterinario ufficiale, con asportazione di un lembo del padiglione auricolare a forma di T;
- Distruzione di eventuali feti e degli invogli caprini, nonché degli ovi-caprini nati morti o morti subito dopo la nascita;
- Disinfezione dei locali e delle attrezzature, secondo quanto disposto dall'art. 9 del D.M. 651/94;
- Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita degli ovini destinati a macellazione, da rilasciare ai sensi del DPR 320/54 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Identificazione immediata degli ovi-caprini di ambo i sessi nati da madri infette mediante idonea marcatura e divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e di spostamento dell'azienda tranne che per il macello;
- Divieto di abbeverare gli animali infetti in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- Divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta in concimaia;
- Divieto di monta;
- Impiego del latte delle ovi-caprine infette prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti, quest'ultima seguita dalle disinfezioni previste nell'art. 9 del D.M. 651/94;
- in caso sia azienda registrata ai sensi del DPR 64/97 rimozione dall'allevamento del latte degli animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinati a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione mediante trattamento di pastorizzazione sotto controllo per la produzione di latte trattato termicamente o prodotti a base di latte (art. 3 comma 2 e 3 del DPR 54/97);
- immediata distruzione con il fuoco o interrimento previa aspersione con prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal DPR 320/54 e del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole, parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora vengono raccolti contemporaneamente al letame;
- accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento e, in caso di positività delle prove, loro sollecito isolamento sotto controllo del servizio veterinario dell'ASP competente, per un periodo non inferiore a tre mesi.

Tutti i provvedimenti sanitari disposti con la presente ordinanza verranno revocati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 110 del DPR 320/54 (modificato dalla Legge 124/76).

Il Servizio veterinario dell'ASP 5 è incaricato dell'esecuzione di quanto di propria competenza.

Che copia della presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio e venga notificata a:

- Guerrisi Giuseppe;
- Commissariato di P.S.;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza;
- Servizio Veterinario - ASP n° 5.

Gioia Tauro, 04/05/2010.



Il Dirigente P.M.
Dot.ssa Giovanna La Terra